



# **COMUNE DI MONTALCINO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 29/04/2009 ore 15.00  
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo  
 Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 13    Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 4    come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BUFFI MAURIZIO	X	
2	BERNAZZI GIULIANO	X	
3	BOVINI TOMMASO	X	
4	DAVITTI DANIELE	X	
5	FURI PAOLA		X
6	GALLUZZI STEFANIA		X
7	GRASSI DAVIDE	X	
8	LANDI DUILIO	X	
9	MAURA LUCA	X	
10	MENCHINI ROSSELLA		X
11	MINUCCI GIANNI	X	
12	PACCAGNINI MARCO	X	
13	SALADINI MARCELLO	X	
14	SALADINI MARZIO	X	
15	VEGNI MARIO		X
16	VERSI FRANCESCO	X	
17	VOLTOLINI FEDERICA	X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

MAGINI MARESA, PANTOSTI ALESSIO, TURCHI ROBERTO,

Scrutatori: GRASSI DAVIDE MAURA LUCA MENCHINI ROSSELLA

**Atto n° 26**

**Seduta del 29/04/2009**

**OGGETTO: Approvazione regolamento degli istituti di partecipazione dei cittadini. Determinazioni**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento relazionando.  
Dopodiché:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con deliberazione consiliare n°19 del 13.03.1995 venne approvato il regolamento degli istituti di partecipazione dei cittadini;

Dato atto che il regolamento è stato integrato successivamente con deliberazione n°59 del 29.07.1999 e modificato ulteriormente con deliberazione C.C. n°22 del 07.03.2001;

Visto l'art. 51 dello Statuto Comunale che prevede l'istituzione dell'albo delle forme associative e fissa i criteri e le modalità per le richieste di iscrizione;

Ricordato che l'art. 53 dello Statuto Comunale prevede l'istituzione di una Commissione consiliare che organizzerà i rapporti tra il Comune e le Associazioni dei cittadini;

Dato atto che la Commissione Consiliare in parola al fine di omogeneizzare le norme si è riunita in più sedute e ha proceduto alla redazione di apposito nuovo regolamento recante modifiche ai precedenti atti sopracitati che si compone di artt. 45;

Con voti favorevoli ed unanimi su 13 consiglieri presenti e votanti con voti resi nelle forme di legge:

## DELIBERA

Di revocare le proprie precedenti deliberazioni n°19/1995, n°59/1999 e n°22/2001;

Di approvare l'allegato regolamento dell'Istituto di partecipazione dei cittadini che si compone di n°45 artt.;

Di procedere alla pubblicazione del citato regolamento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale con le modalità di cui all'art. 10 comma n°3 capo terzo dello Statuto vigente;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
BUFFI MAURIZIO

**Il Segretario Generale**  
Dott. LUCIO LUZZETTI

---

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N° Regis. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

---

---

*ESECUTIVITA'*

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale ( LUCIO LUZZETTI )

---

---

# REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

## TITOLO I°

### ART.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II, IV e V dello Statuto comunale, disciplina gli istituti e le forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, della consultazione e dei Referendum, delle istanze, petizioni e proposte

## TITOLO II°

### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### Capo I°

#### PRINCIPI GENERALI

### ART. 2

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli del regolamento le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse per la comunità.

### ART.3

La partecipazione delle libere forme associative

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento:

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione allo loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

## Capo II°

### Albo delle forme Associative

#### ART.4

E' istituito presso il Comune, Ufficio di Segreteria del Comune l'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE:

L'Ufficio di Segreteria provvederà a tenere aggiornato detto Albo e l'archivio di tutti i documenti che riguardano le forme associative del Comune di Montalcino, provvederà inoltre a tutta la corrispondenza fra gli organi del Comune e le Associazioni:

#### ART 5

L'Albo si divide per argomenti:

CULTURA  
SPORT, TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA  
ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E DEL LAVORO  
VOLONTARIATO-ASSISTENZA SOCIALE  
ATTIVITA' AGRICOLE

#### ART.6

E' costituita la COMMISSIONE CONSILIARE PER I RAPPORTI CON LE FORME ASSOCIATIVE, in attuazione dell'art.59 dello Statuto Comunale.

La Commissione si avvarrà della collaborazione di un segretario, dipendente comunale, ed avrà la propria sede in locali fissi di proprietà comunale indicati all'inizio di ogni legislatura della Giunta Municipale.

La Commissione si potrà avvalere dell'organizzazione e della struttura del Comune a seconda dei bisogni e delle proprie esigenze facendone richiesta al Segretario Comunale

#### ART.7

La Commissione esamina le richieste delle Forme Associative per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Forme Associative, controlla la rispondenza ai criteri richiesti(art.59) e propone al C.C. che è preposto all'approvazione che abbia i requisiti.

Dopo l'approvazione provvede all'iscrizione all'Albo.

#### ART.8

I requisiti richiesti per l'iscrizione sono:

-atto pubblico di costituzione

-Deposito dello Statuto

-Comunicazione del nome del Presidente

-Rispondenza dei propri fini a quelli del Comune

-Rappresentatività degli interessi dei cittadini locali

-Strutturazione democratica

-Facoltativamente ogni e qualsiasi documentazione che possa dimostrare quanto richiesto

La Commissione controllerà che le associazioni eseguano un regolare e democratico tesseramento, che vengano svolte assemblee e riunioni di Consiglio, come previsto da ciascuno statuto.

Le Associazioni che non prevedono nel proprio Statuto o che non svolgono annualmente quanto previsto al comma precedente non potranno essere ammesse all'Albo o potranno essere cancellate

“Le Associazioni che sono espressione locale di realtà organizzate a base provinciale, regionale o nazionale, potranno essere iscritte all'Albo anche senza il deposito dell'atto pubblico di costituzione della sezione locale e del relativo statuto; sarà in tal caso sufficiente depositare copia dell'atto di costituzione e dello Statuto di riferimento, accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che trattasi di espressione locale della associazione a base territoriale più ampia. Si richiede altresì la costituzione di un organismo direttivo locale democraticamente eletto.”

#### ART. 9

La Commissione iscrive l'associazione nella sezione dell'Albo che ritiene pertinente in base allo Statuto dell'Associazione

#### ART.10

Annualmente la Commissione procede alla verifica entro il mese di gennaio del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni che risultano iscritte all'Albo e propone al Consiglio Comunale la eventuale cancellazione

#### ART.11

Le richieste di iscrizione all'Albo dovranno essere presentate dalle nuove Associazioni entro il mese di gennaio di ciascun anno.

In sede di prima iscrizione le domande dovranno essere presentate entro il mese di luglio a seguito di adeguata pubblicizzazione con manifesti da affiggere a cura del Sindaco

#### ART.12

Diritti delle forme Associative iscritte all'Albo

Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo:

-saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali

-potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;

-potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;

-potranno adire il difensore civico.

-potranno accedere a contributi in base agli stanziamenti che saranno previsti nei bilanci di previsione e nel rispetto dell'apposito regolamento per l'erogazione dei contributi;

-potranno beneficiare di agevolazioni in tariffe e tributi comunali entro i limiti e le facoltà concesse dalle normative in materia.

### CAPO III CONSULTE COMUNALI

#### Art.13

##### Istituzione delle consulte

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale in attuazione dell'art.56 dello Statuto comunale, sono istituite le seguenti CONSULTE COMUNALI:

- CONSULTA della CULTURA
- CONSULTA DELLO SPORT E TEMPO LIBERO
- CONSULTA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE , DEL LAVORO
- CONSULTA DEL VOLONTARIATO E ASSISTENZA SOCIALE
- CONSULTA DEI QUARTIERI
- CONSULTA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Il Consiglio Comunale può nominare , su proposta del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri, Consulte di località per lo studio, la valutazione di argomenti specifici riguardanti le nostre frazioni. Dette consulte saranno a termine e saranno composte da un membro per Associazione della Località e da uno per gruppo consiliare e saranno presiedute dall'Assessore incaricato.

La partecipazione alla consulta delle ATTIVITA' ECONOMICHE-PRODUTTIVE e DEL LAVORO e alla Consulta delle ATTIVITA' AGRICOLE è estesa anche alle Associazioni di Categoria e ai Consorzi del settore nelle loro espressioni locali

#### ART. 14

##### Composizione e Funzionamento

Ogni consulta di cui al precedente art.13 è composta come segue:

- Assessore comunale del ramo-Con funzioni di Presidente-Nomina un Vice Presidente fra i membri della Consulta
- 1 Rappresentante e relativo supplente per ogni gruppo presente in Consiglio comunale

Della Consulta ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E DEL LAVORO E DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE fa parte anche un rappresentante ed il relativo supplente delle Associazioni di Categoria e dei Consorzi del settore nelle loro espressioni locali

-1 Rappresentante e relativo supplente per ogni associazione iscritta nell'albo di cui al precedente capo II per rispettiva materia di competenza

-1 Rappresentante e relativo supplente di ogni quartiere per la Consulta dei Quartieri

Le Consulte sono nominate dal Consiglio Comunale e durano in carica quanto il Consiglio che le nomina

Il Consiglio comunale provvede alla nomina nella seduta immediatamente successiva al suo insediamento

Le Associazioni di cui all'art.4 del presente Regolamento, nonché i Quartieri per la propria Consulta, provvedono a comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno il rispettivo rappresentante e sostituto nella Consulta.

In caso di omessa comunicazione si considerano confermati i rappresentanti in carica

#### ART 14 bis

La Consulta dei Quartieri è presieduta da un membro della Giunta ed è composta da un rappresentante per gruppo consiliare e dai quattro Presidenti dei Quartieri.

Annualmente i Presidenti comunicheranno un nominativo per Quartiere che sia delegato a partecipare alle riunioni della Consulta in caso di loro assenza o impedimento.

La consulta si occuperà dei rapporti fra il Comune e i Quartieri e più in generale di tutte le tematiche che possano interessare le manifestazioni dei Quartieri, oltre ai problemi generali che riguardano anche la gestione del territorio di ciascun Quartiere e pertanto in totale l'abitato della città di Montalcino

#### ART.15

Potere delle consulte comunali

Le consulte possono nelle materie di competenza:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche
- il parere deve essere espresso entro 15 giorni dalla data della richiesta

Per rendere effettiva la partecipazione delle consulte, la Giunta assicura l'invio di informazioni, comunicazioni, regolamenti e altri documenti utili per l'esercizio delle proprie funzioni

Esse godono di autonomia organizzativa secondo le disposizioni del "Regolamento interno" che le Consulte, congiuntamente riunite, sono chiamate ad adottare entro 60 gg. dal loro insediamento e da approvare definitivamente dal Consiglio Comunale.

### TITOLO III°

#### IL REFERENDUM CONSULTIVO

##### Capo I°

Norme generali

#### ART.16

Il Referendum può essere proposto su materie di attività del Consiglio Comunale rivolte alla formazione di atti amministrativi oppure anche su materie inerenti provvedimenti deliberativi, o anche per ottenere espressioni di volontà generale. IL REFERENDUM E' CONSULTIVO

#### ART 17

Non possono essere oggetto di Referendum le materie previste dall'art.67 dello Statuto Comunale

#### ART.18

Il Referendum può riguardare sia nuove proposte che modifiche e revoche di provvedimenti già adottati dall'amministrazione comunale

#### ART.19



La proposta di REFERENDUM è articolata in una domanda o, eccezionalmente, in due domande riferite alla materia oggetto del Referendum.

La proposta deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori

#### ART.20

Quando un referendum tende all'abrogazione di un atto amministrativo, la proposta deve essere presentata dal Comitato promotore di cui al successivo art.21 entro 60 giorni dalla relativa adozione.

#### ART.21

Per promuovere un referendum deve costituirsi un apposito comitato promotore composto da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montalcino

I Componenti di tale comitato , che dovranno anche essere firmatari della richiesta sono i referenti per l'amministrazione comunale

#### ART.22

Il referendum è ammissibile quando lo richiedono il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montalcino con firme autenticate come segue:

Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a Referendum. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal segretario comunale o da un notaio e le firme devono essere autenticate con le modalità di cui alla legge 15/1968.

Il Referendum è ammissibile quando lo richiedono almeno 10 Consiglieri Comunali.

#### ART 23

Le richieste devono essere rivolte al Sindaco che indice il referendum da tenersi entro 60 giorni dall'ammissione. La Commissione di cui all'art.69 dello Statuto si esprime sull'ammissibilità della proposta e ne rende edotto il Consiglio Comunale

La Commissione per il Referendum consultivo appositamente costituita presso l'ufficio Elettorale controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme e la presenza dei relativi certificati elettorali.

I Referendum sono indetti in un'unica giornata festiva dell'anno per una durata ininterrotta di 10 ore e ne viene data la notizia dal Sindaco mediante apposito manifesto da affiggere all'Albo Pretorio del Comune, nella sede dei Quartieri ed in altri luoghi pubblici entro il 30° giorno antecedente quello della votazione.

#### ART.24

Il Consiglio Comunale predispone ogni anno la previsione di spesa nel bilancio, utile per l'eventuale svolgimento del Referendum

#### ART. 25

L'indizione di un referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte salvo i casi in cui il Consiglio Comunale con maggioranza qualificata, cioè con voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica, non sia di contrario avviso.

La discussione sul risultato dei referendum consultivi deve essere effettuata dal Consiglio Comunale entro un mese dall'esito della votazione.

## Capo II° Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

### ART.26 Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

### ART 27 I certificati elettorali

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i Referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno della predetta pubblicazione.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

### ART.28 L'ufficio di Sezione

Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989 n°95, modificata dalla legge 21.3.1990 n° 53.

Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21.3.1990, n°53. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della citata legge 21 marzo 1990 n° 53.

Ai componenti l'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

### ART.29 Organizzazione ed orario delle operazioni

La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n° 761:

L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto.

Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.

Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ciascuno di essi, una scheda di colore diverso.

Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente al Presidente della Segreteria del Comune stesso.

#### ART.30

##### Determinazione dei risultati del Referendum

Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i Referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.

L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art.42;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati dei Referendum.

Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto costare mediante verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

Il segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i Referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati definitivi del Referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione.

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal Regolamento;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i Referendum;

c) Il Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei Referendum.

Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del Referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

Ai componenti dell'Ufficio per i Referendum viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 25 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del comune, per 15 giorni.

### CAPO III°

La propaganda per i referendum

#### ART.31

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

a)riservando alla stessa, per i periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal Concessionario;

b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.

In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal comma dell'art.2 della legge 4 aprile 1956, n°212 e successive modificazioni.

Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale entro il 35° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare, una superficie di cm.70x100

b)a ciascun comitato dei promotori dei Referendum un numero di superfici di cm70x100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;

c) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera b), una superficie di cm 70x100.

Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti della lettera c) dello stesso comma.

I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

Entro il 35° giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capogruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

Negli spazi per le affissioni, salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

#### ART.32

##### Altre forme di Propaganda- Divieti- Limitazioni

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dalla art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda dalle norme suddette.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art.8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

#### TITOLO IV°

##### Consultazione

##### Capo I°

##### Norme Generali

#### ART.33

Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la Consultazione di cittadini, in attuazione degli artt. 71 e seguenti dello statuto.

La consultazione è rivolta a conoscere la volontà di cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello sviluppo di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

#### ART. 34

##### Materia di consultazione

La consultazione viene decisa dal Consiglio comunale su propria iniziativa o su proposta della Giunta Municipale prima della deliberazione nelle seguenti materie:

-proposta di gestione in concessione a terzi o a mezzo di s.p.a di servizi già gestiti in economia o Azienda speciale.

-In ogni altro caso quando lo richiedono n. 7 consiglieri comunali o il 10% dei cittadini elettori del Comune

-Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.

## Capo II° Procedure

### ART.35

#### Modalità di consultazione

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

### ART 36

#### Forme di consultazione

La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta Municipale in modo tale che dovrà comunque essere assicurato che:

- la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
- i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
- il quesito posto sarà chiaro ed intelligibile
- le risposte dei cittadini potranno essere quantitativamente verificabili

### ART.37

#### Conseguenze della consultazione

L'Organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa ai fini della sua motivazione.

## Capo III° Assemblee Pubbliche

### ART.38

La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

In particolare possono costituire oggetto delle assemblee:

- a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute

d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e dello loro attività

e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini

#### ART 39

##### Convocazione -iniziativa e modalità

La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta

L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata,

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione

Alle Assemblee il Sindaco invita il presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'assessore delegato per la stessa, gli Assessori ed i Consiglieri che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche

Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art.17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. l'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità

La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art.32, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

#### ART 40

##### Assemblee-Organizzazione e partecipazione-Conclusioni

Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato

All'assemblea assisterà un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione per il miglior svolgimento della riunione.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i poteri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale.

#### Capo IV°

#### Consultazioni mediante questionari

#### ART.41

##### Finalità e metodi

Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa in base al piano finanziario predisposto dalla attestazione di copertura emessa da responsabile del servizio.

La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato di una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni

#### ART.42

##### Organizzazione

La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

La Commissione è così composta:

A) Sindaco- Presidente

B) Consigliere comunale nominato dai gruppi di maggioranza

C) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza

D) Segretario Comunale

La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale

a) i contenuti sostanziali del questionario

b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione

La Commissione promuove e realizza attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.



#### ART 43

##### Consultazione-Esito-Utilizzazione

La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura eseguita e sui costi sostenuti, entro 10 gg. dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione

#### TITOLO V°

##### Istanze- Petizioni-Proposte

#### ART.44

##### Istanze- Petizioni-Proposte

Ogni cittadino, in forma di singolo o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. Tutte le istanze, petizioni e proposte debbono essere regolarmente firmate.

Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco.

L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita dandone risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

#### ART 45

##### Modalità di presentazione ed esame

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario, copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

L'amministrazione ha trenta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o per i motivi di un eventuale ritardo di esame.

L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Il Consiglio comunale, nel Regolamento relativo al proprio funzionamento, può stabilire che tali atti siano esaminati nelle Commissioni consiliari competenti.

I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale. Di istanze, petizioni, proposte e relative decisioni, deliberazioni e lettere, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge